



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto della Spezia

ORDINANZA N. 184/2009

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Spezia:

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA: la propria ordinanza n°165/2005 riguardante la disciplina della navigazione in prossimità del porticciolo e del canale di Portovenere;

VISTA: la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n.1085 (in particolare regola 6);

RILEVATO : che in prossimità dell'approdo del Terrizzo (da individuarsi nel tratto di mare compreso tra la congiungente dell'ultimo pontile dello stabilimento C.R.D.D. e il primo pontile dello stabilimento sottufficiali della Marina Militare) è densamente frequentata da unità da diporto e da imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri;

VISTO: il parere favorevole dell'Ufficio locale Marittimo di Portovenere;

CONSIDERATA : la necessità di adottare pertinenti precauzioni, relative alle sole modalità di navigazione in prossimità dell'approdo del Terrizzo, al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività marittime, connesso alla salvaguardia della pubblica incolumità in relazione alla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

ARTICOLO 1

1. In prossimità dell'approdo del Terrizzo, individuato nel tratto di mare compreso tra la congiungente dell'ultimo pontile dello stabilimento C.R.D.D. e il primo pontile dello stabilimento sottufficiali della Marina Militare, come da planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, deve essere tenuta una velocità massima non superiore a 3 (tre) nodi, nel totale rispetto del vigente "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" del 1972.

2. I Comandanti/conducenti delle unità navali che, in considerazione delle caratteristiche nautiche della propria unità valuteranno di non potersi attenere alle disposizioni riportate al precedente punto 1, dovranno, in alternativa non intraprendere il tratto di mare considerato oppure comunque rispettare la sicurezza dei bagnanti e delle unità navali (ferme o all'ancora).

ARTICOLO 2

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
2. I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di La Spezia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/laspezia alla sezione Ordinanze.

ARTICOLO 3

La presente ordinanza entra in vigore il 08 Agosto 2009.

La Spezia, 06 agosto 2009

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vittorio ALESSANDRO

~~~~~  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
LA SPEZIA**

**19124 La Spezia, 06 agosto 2008**

Riferirsi a Sezione Tecnica 0187/25811

[www.guardiacostiera.it/laspezia](http://www.guardiacostiera.it/laspezia)

[laspezia@guardiacostiera.it](mailto:laspezia@guardiacostiera.it)

A enti vari via e-mail

Prot.n.3/019455/TEC

**OGGETTO:** Trasmissione ordinanza n° 184/2009 – Limite di velocità approdo del Terrizzo Isola Palmaria Comune di Porto Venere (SP)

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'ordinanza in oggetto citata.

d' ordine  
**IL CAPO SEZIONE TECNICA**  
T.V. (CP) Walter MARGIOTTA

